

ALLEGATO D
(Art. 18)

Indicazioni per la sicurezza intrinseca

Approntamenti perimetrali (recinzioni, cartelli, funi)

In caso di danni provocati a terzi per cadute accidentali nell'invaso, il responsabile (civilmente e penalmente) rimane il Proprietario o Gestore dell'opera. Nel seguito si forniscono pertanto alcune raccomandazioni per scongiurare cadute accidentali o danni a terzi, dovuti a incuria nella gestione dell'invaso da parte del Proprietario o Gestore.

In un bacino invasato, che sia impermeabilizzato con geomembrana (guaina impermeabile), una persona o un animale non sono in grado di risalire se la pendenza della scarpata è superiore a valori da 1/3 a 1/3,5 (1 m in verticale per 3,5 m in orizzontale). Anche su invasi non impermeabilizzati, la risalita dalle sponde in caso di caduta, soprattutto in periodo invernale con presenza di ghiaccio e/o neve, potrebbe non essere possibile, in particolare per persone anziane o bambini. Inoltre, sovente i bacini sono utilizzati per impianti di innevamento programmato e pertanto sono posti in prossimità o in adiacenza di piste da sci, con frequente diminuzione della visibilità da parte degli sciatori e assenza della consapevolezza di un pericolo imminente.

Per tali motivi risulta utile l'installazione di una segnaletica efficace e ben visibile. Un'ideale cartellonistica sul perimetro del bacino con indicazione di "*pericolo annegamento*" e/o "*vietato l'accesso ai non autorizzati*" potrebbe contribuire a scongiurare le cadute accidentali.

A complemento della segnaletica, è necessario installare un'adeguata delimitazione o una recinzione per le parti costituenti pericolo per la privata e pubblica incolumità; queste dovranno delimitare visivamente e fisicamente, a seconda dei casi, le sponde onde evitare cadute accidentali, nonché essere mantenuta in perfetto stato e ripulita da eventuale vegetazione o agenti infestanti.

Dovranno inoltre essere predisposti, ove necessari, appositi cancelli o sbarre chiusi a chiave, al fine di controllare gli accessi.

Se gli invasi sono realizzati in adiacenza di piste sciistiche o in zone fortemente innevate durante il periodo invernale con passaggio di terzi, è preferibile prevedere l'installazione di due differenti recinzioni:

- la prima fissa, in materiale non danneggiabile da altezze di neve elevate;
- la seconda installabile solo nel periodo invernale, di altezza superiore ad almeno 1,5 m-2 m rispetto alla media di altezza di neve presente nel periodo invernale, in materiale ad alta visibilità, possibilmente contenitiva in caso di cadute accidentali di sciatori ed asportabile.

In generale, né opportuno prevedere differenti dispositivi, da valutare per numero e tipologia a seconda delle diverse situazioni:

- recinzioni di chiusura perimetrali (anche funzionali a protezioni contro atti di vandalismo);
- scale di risalita o linee vita ben visibili (in corda, a nodi, o fisse);
- salvagenti collegati con corde alle sponde dell'invaso;
- boe di salvataggio.

In caso di fruizione del bacino da parte di associazioni sportive (per la pesca sportiva o altro) si richiede l'installazione di recinzioni adeguate e di passaggi controllati per gli sportivi per evitare l'accesso indiscriminato alle sponde dell'invaso.

L'autorità competente potrà di volta in volta richiedere installazioni di sicurezza o segnaletiche particolari, a seconda delle necessità e delle caratteristiche dell'invaso.

Disposizioni per la balneazione e navigazione negli invasi

Il proprietario/gestore delle opere di sbarramento per l'accumulo idrico, nei casi in cui potrebbe presentarsi la possibilità di fruizione da parte di terzi del proprio invaso o dei tratti di corso d'acqua in prossimità delle proprie opere, deve ottemperare, per quanto di competenza, a quanto previsto nei seguenti regolamenti regionali:

- Decreto della Presidente della Giunta Regionale 28 luglio 2009, n. 10/R. Regolamento regionale recante: “Disciplina dell’attività balneare sui laghi e lungo i corsi d’acqua piemontesi (Legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2, articolo 18);
- Decreto del Presidente della Giunta regionale 7 giugno 2002, n. 6/R. Regolamento della segnaletica e delle vie di navigazione interna fluviali.